

REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“MUSEO PIEMONTESE DELL'INFORMATICA”
“MuPIIn”

(01 settembre 2011)

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E AUTONOMIA

Art. 1

È costituita l'Associazione culturale denominata "**Museo Piemontese dell'Informatica**" o in acronimo **MPIn**. Essa è una libera Associazione, senza fini di lucro, autonoma ed indipendente da ogni potere economico, politico, religioso o sindacale e regolata a norma del Titolo I Capitolo III, art. 36 e seguenti. del Codice Civile.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale e domicilio fiscale in Strada Carignano, 48 o 10024 Moncalieri (TO).
L'Associazione potrà istituire sedi di riunione locali e secondarie, nonché cambiare la sua sede legale ed il domicilio fiscale, qualora se ne presenti l'opportunità o la necessità.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà sciogliersi solo in sede di Assemblea dei Soci con almeno 3/4 dei soci presenti e con delibera approvata a maggioranza qualificata di 3/4 degli stessi.

TITOLO II: Finalità

Art. 4

Essa persegue le seguenti finalità:

1. recuperare conoscenze e materiale inerente la Storia dell'Informatica;
2. restaurare il suddetto materiale;
3. preservare le suddette conoscenze ed il suddetto materiale;
4. condividere e divulgare le suddette conoscenze ed il suddetto materiale;
5. promuovere ed organizzare l'apertura di un "Museo dell'Informatica" avente una o più sedi e che possa essere di livello nazionale o internazionale.

Art. 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Art. 6

L'Associazione potrà accettare anche da terzi, non associati, donazioni, affidamenti e/o dazioni in comodato d'uso di beni mobili ed immobili, destinati alle finalità dell'Associazione.

TITOLO III: SOCI

Art. 7

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide senza riserve gli scopi, lo spirito e gli ideali e ne accetti lo statuto ed i regolamenti nonché intenda partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli stessi.

L'intenzione all'adesione si attua mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 3 cariche onorifiche per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

La tessera dell'Associazione deve essere rinnovata ogni anno entro il 31 Gennaio in unica soluzione non rimborsabile. La tessera è personale e non cedibile.

Art. 8

Dell'Associazione possono far parte le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'Associazione stessa. L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci aderenti che richiedono di entrare a far parte dell'Associazione stessa e soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare dati anagrafici od associativi;
- dichiarare per iscritto di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello.

Art. 9

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione.

Art. 10

Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 11

Tutti i soci maggiorenni, esclusi i soci onorari, hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato dispone di un solo voto. È ammessa una sola delega scritta.

Art. 12

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 13

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua.

Art. 14

Tutte le cariche onorifiche sono da scegliersi fra le personalità che abbiano svolto attività e perseguito finalità affini a quelle dell'Associazione o che si siano rese benemerite nei confronti dell'Associazione stessa. Il Presidente onorario può partecipare ai lavori sia del Consiglio Direttivo, sia dell'Assemblea dei Soci. Il suo compito è vigilare sulla coerenza delle attività dell'Associazione rispetto alle finalità stabilite dallo Statuto. In questa veste può rivolgere messaggi ufficiali al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci ma non ha diritto di voto. I soci onorari hanno diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto. Le cariche onorifiche divengono effettive nel momento dell'accettazione scritta da parte della persona investita della carica, accettazione che va inviata al Presidente. Le durate delle cariche onorifiche è di sette anni, quella di Presidente onorario è a vita.

TITOLO IV: ORGANI E CARICHE SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali dell'Associazione sono:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

Art. 16

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Art. 17

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà, mediante comunicazione con posta elettronica o in qualsiasi altra forma eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea. La comunicazione contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 18

La convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà, mediante comunicazione con posta elettronica o in qualsiasi altra forma eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. La comunicazione contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il programma delle attività dell'Associazione;
- approva il regolamento interno;
- esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione nonché su delibere urgenti.

Art. 22

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

Art. 23

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri; è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni su una lista unica aperta a tutti i soci regolarmente iscritti. Chi ha cariche onorarie, per essere eleggibile, deve essere regolarmente iscritto. Qualunque socio ordinario è eleggibile, anche se non iscritto alla lista unica. La votazione sarà da ritenersi valida per l'elezione. L'eletto ha diritto di scegliere se accettare la nomina o meno. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione utile, con nuova votazione. Possono far parte del Consiglio gli associati maggiorenni. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il primo Consiglio Direttivo rimane in carica fino al 31.12.2015.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; presenta i rendiconti economico finanziari all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 26

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in tutte quelle mansioni nelle quali viene delegato. Al Presidente, sulla base delle direttive dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, compete promuovere l'attività dell'Associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa contestuale convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, cura l'applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto. Il Presidente dell'Associazione è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione e firma corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.

Art. 27

Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e restano in carica 3 anni; sono rieleggibili. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza e tiene aggiornati i libri sociali. Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari. Per tali incombenze potranno avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

TITOLO V: ENTRATE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- da contributi delle amministrazioni comunali e di altri enti pubblici e privati;
- da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 29

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali nonché di modificare temporaneamente o permanentemente la sede.

Art. 30

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

TITOLO VI: RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 31

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione. Data la mancanza di fini di lucro è assolutamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i soci, ed è obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto; salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

Art. 32

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

TITOLO VII: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero, i beni della stessa, tolte le passività, verranno distribuiti ad un'Associazione o ad un ente scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

TITOLO VIII: PRIVACY

Art. 34

In ottemperanza della legge 675 del 31-12-1996 e dell'Art. 23 D. Lgs. 196/03 sulla Privacy Tutela dei dati personali, gli organi statuari dell'Associazione useranno i dati dei soci esclusivamente per promuovere ed informare sull'attività dell'Associazione stessa salvo richiesta apposita del donatore o dell'associato di rendere pubblici i propri dati.

Art. 35

Chi si iscrive all'Associazione accetta di fornire spontaneamente dati personali come nome, cognome, indirizzo e numero telefonico esatti, al fine di poter essere identificato e contattato correttamente, nonché di permettere la partecipazione agli eventi e alle attività organizzati della stessa. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata iscrizione all'Associazione. Tali dati non saranno oggetto di trattamento e di comunicazione a terzi, se non previo espresso consenso scritto da parte dell'associato.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rimanda al regolamento dell'Associazione ed in mancanza alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente. L'Associazione potrà assumere la forma di ONLUS una volta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.

Art. 37

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci fondatori nella seduta del 01-09-2011.

In originali firmati:

- Andrea Poltronieri

- Diego Lesen

- Elia Bellussi

- Fabio Carlo Borborini

- Giuseppe Forello

- Niels Oneglio

- Mirko Ballarini